DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 216/2008

Art. 10

Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo 8-bis del regolamento

Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8-bis del regolamento, opera in mancanza del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il gestore aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni relative al certificato di aeroporto, delle procedure o delle specifiche contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali di cui all'articolo 8-bis del regolamento concernenti alternativamente:

a) le caratteristiche fisiche;

b) le infrastrutture e gli equipaggiamenti;

c) le operazioni e la gestione;

d) le aree limitrofe all'aeroporto. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008
Estremi	Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-173-2017/art-10-violazioni-degli-obblighi-del-gestore-aeroportuale-e-del-fornitore-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it